



## **REGOLAMENTO**

### **Recante “DISCIPLINA PER GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023”**

(Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78,  
recante delega al Governo in materia di contratti pubblici  
come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209)

## **Art. 1. Oggetto, finalità e oneri per le attività tecniche**

1. Il presente Regolamento reca la disciplina, adottata dall'Ente, in merito all'utilizzo delle risorse per "incentivi alle funzioni tecniche", ai sensi e per gli effetti dell'art.45 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36 ("Codice dei contratti pubblici" di seguito indicato, per brevità, "Codice"), come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n.209, con particolare riferimento ai criteri di riparto delle risorse a tal fine stanziata ed ai criteri di corrispondente riduzione delle stesse a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti, imputabili al personale incaricato.
2. L'attribuzione degli incentivi è finalizzata a valorizzare le professionalità interne all'Amministrazione e a stimolare un'efficace ed efficiente gestione delle fasi dalla programmazione all'esecuzione degli interventi disposti o eseguiti dall'Ente, mediante l'ottimale utilizzo delle professionalità interne e l'incremento della relativa produttività, e, per conseguenza, a realizzare un risparmio di spesa per il mancato ricorso a professionisti esterni.
3. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. Concorrono alla formazione dell'importo posto a base delle procedure di affidamento anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. Tale quota non è soggetta a riduzione in funzione del ribasso offerto in sede di gara.
4. L'importo di cui al precedente comma, è destinato in particolare:
  - a) per una quota dell'80%, ai soggetti che svolgono le attività tecniche indicate nell'Allegato I.10 al Codice;
  - b) per una quota del 20%, alle finalità di cui al successivo art.4, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
5. Ai sensi dell'art.45 comma 1 del Codice, gli oneri per incentivi alle funzioni tecniche, di cui all'Allegato I.10 al Codice e all'art.3 del presente Regolamento, sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nel bilancio di Ateneo.
6. Ai fini di cui ai precedenti commi 3 e 4 il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative agli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

## **Art. 2. Ambito oggettivo di applicazione ed esclusioni**

1. Il presente Regolamento si applica alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, comprese le concessioni, aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi, comprese quelle che hanno ad oggetto contratti misti.
2. In conformità all'art.45 comma 2 del Codice, la disciplina dell'incentivazione, di cui al presente Regolamento, è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione. L'individuazione del direttore dell'esecuzione, quale figura distinta dal RUP e dai suoi collaboratori, è obbligatoria in caso di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, ai sensi dell'art.114 comma 8 del Codice stesso. Ai fini dell'applicazione del presente comma sono considerati:
  - a) servizi di particolare importanza, gli interventi di importo superiore ad € 500.000,00 e, indipendentemente dall'importo, gli interventi di cui all'art.32 comma 2 dell'Allegato II.14 al Codice;
  - b) forniture di particolare importanza gli interventi di importo superiore ad € 500.000,00, nonché quelle che presentino le medesime caratteristiche degli interventi di cui all'art.32 comma 2 dell'Allegato II.14 al Codice;
3. All'elencazione non tassativa contenuta nel predetto art.32 c. 2 dell'Allegato II.14 al Codice si applica il vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), adottato con regolamento (CE) n.213/2008 della Commissione europea del 28 novembre 2007.

4. Gli incentivi per le funzioni tecniche possono essere riconosciuti, nei limiti previsti dall'art.45 del Codice, anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità (v. Deliberazione Corte dei Conti n.2/SEZAUT/2019/QMIG), tali da giustificare un supplemento di attività da parte del personale interno all'Amministrazione affinché il procedimento che regola il corretto avanzamento delle fasi contrattuali si svolga nel pieno rispetto dei documenti di gara, del progetto, nonché dei tempi e dei costi programmati aumentando, in tal modo, l'efficienza e l'efficacia della spesa.
5. Il Regolamento si applica anche alle concessioni e agli appalti affidati per mezzo dello strumento dell'Accordo Quadro e dell'adesione alle convenzioni.
6. Negli appalti di lavori i relativi incentivi vanno individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto attuativo affidato per mezzo dell'Accordo Quadro. Al RUP dell'Accordo Quadro ed ai suoi collaboratori sarà riconosciuto l'incentivo fino alla fase di affidamento del singolo contratto attuativo mentre al RUP del contratto attuativo e ai suoi collaboratori, la parte riferita all'esecuzione del singolo contratto attuativo affidato.
7. Negli appalti di servizi e forniture i relativi incentivi vanno individuati nella misura massima potenzialmente incentivabile nel quadro economico dell'Accordo Quadro, anche stipulati dalla Consip S.p.A. o da altre centrali di committenza. A conclusione dell'Accordo Quadro, al RUP dell'Accordo Quadro e ai suoi collaboratori sarà riconosciuto l'incentivo fino alla fase di affidamento dei singoli contratti attuativi affidati per mezzo dell'Accordo Quadro, il cui valore verrà calcolato sulla base della somma degli importi dei servizi o forniture effettivamente ordinati tramite i singoli contratti attuativi; al RUP del contratto attuativo e ai suoi collaboratori sarà riconosciuto l'incentivo sulla parte riferita all'esecuzione del singolo contratto; al DEC dell'Accordo Quadro sarà riconosciuto l'incentivo sulla esecuzione dei singoli contratti attuativi, il cui valore verrà calcolato sulla base della somma degli importi dei servizi o forniture effettivamente ordinati tramite i singoli contratti attuativi.
8. In caso di utilizzo di strumenti di acquisto messi a disposizione da una centrale di committenza, per i compiti svolti dal personale dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" nell'espletamento del processo di approvvigionamento di lavori, servizi e forniture è riconosciuta la quota parte dell'incentivo previsto per le attività effettivamente svolte.
9. Qualora le procedure di affidamento siano attinenti ad un accordo di programma o convenzione, nonché ad altra forma di collaborazione o d'intesa con altri Enti, l'incentivo è attribuito in funzione dell'effettivo contributo prestato dal personale incaricato per le attività tecniche, indicate nell'allegato I.10 al Codice, effettivamente svolte.
10. Nel caso di adesione a convenzioni o accordi quadro stipulati dalla Consip S.p.A. o da altre centrali di committenza, nonché di acquisti di beni, servizi e forniture attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), l'incentivo, in caso di "complessità" dell'affidamento viene riconosciuto per le attività tassativamente indicate nell'allegato I.10 al Codice ed effettivamente svolte dal personale dell'Ente (Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto - Deliberazione n.297/2024/PAR /Treviso (TV).
11. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale", ovvero "prestazionale".
12. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2 dell'art.45 del Codice.
13. Gli incentivi spettano anche per le procedure di affidamento diretto (v. parere supporto giuridico del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n.2190/2023; ANAC, Parere n.54 del 25 ottobre 2023), in base alle soglie di importo stabilite nel presente Regolamento.
14. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata realizzazione del servizio o della fornitura (v. Corte di Cassazione 28.5.2020 n. 10222 del 28 maggio 2020, Sezione del Lavoro Civile).
15. In caso di contratti misti gli incentivi sono quantificati facendo riferimento agli importi indicati a base delle procedure di affidamento, distintamente per i lavori, i servizi e le forniture. In difetto della distinta quantificazione, il contratto si qualifica secondo l'oggetto principale dello stesso.
16. In caso di fornitura con posa in opera, caratterizzata da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori

17. Sono, in ogni caso, esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento:
  - a) gli appalti pubblici esclusi dall'applicazione del Codice ai sensi dell'art.56;
  - b) i lavori in amministrazione diretta;
  - c) i lavori e gli acquisti di beni e servizi - indipendentemente dal loro valore - in caso di affidamenti in house (parere ANAC n.36/2024);
18. Ai sensi dell'art. 45 comma 2 del Codice, è fatta salva la facoltà dell'Amministrazione, tramite decreto del Direttore Generale, di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dal proprio personale.
19. Nei casi di cui al comma precedente, l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.
20. Nel rispetto del principio generale dell'onnicomprendività della retribuzione e di tassatività delle relative eccezioni, resta esclusa l'incentivabilità di attività o funzioni diverse da quelle elencate all'Allegato I.10 al Codice e preclusa la possibilità di applicazione analogica o interpretazione estensiva delle stesse.

### **Art. 3. Destinatari e attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure**

1. La quota dell'80% di cui al precedente art.1, c. 4, lett. a), relativa a ciascuna procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture, compresa nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, è destinata ad incentivare l'attività del personale dell'Ateneo, anche a tempo determinato, che svolge le funzioni tecniche tassativamente indicate nell'allegato I.10 al Codice;
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
  - programmazione della spesa per investimenti;
  - responsabile unico del progetto (RUP);
  - collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
  - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
  - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
  - redazione del progetto esecutivo;
  - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
  - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
  - predisposizione dei documenti di gara;
  - direzione dei lavori;
  - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
  - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
  - direzione dell'esecuzione;
  - collaboratori del direttore dell'esecuzione
  - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
  - collaudo tecnico-amministrativo;
  - regolare esecuzione;
  - verifica di conformità;
  - collaudo statico (ove necessario);
  - coordinamento dei flussi informativi.
3. L'importo di cui al comma 1 è comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione, altresì l'IRAP trova copertura nel medesimo importo di cui al comma 1.
4. Le eventuali spese di trasferta non sono a carico delle risorse di cui al precedente comma 1 del presente articolo.
5. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto

di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. **(Corte dei conti, sez. controllo Liguria, n.76/2021/PAR)**. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale, di cui all'art.43 del Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento (15%).

6. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo Art.4.
7. Con riferimento alle forme di partenariato pubblico privato previste dalla vigente disciplina in materia di contratti pubblici, i relativi incentivi, previamente determinati, sono indicati nella documentazione della procedura di affidamento, sempre che le attività svolte siano quelle previste dall'All. I.10 del D.Lgs. 36/2023 e gli incentivi siano "a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti", come prescritto dall'art. 45 comma 1. **(v. Corte dei Conti per la Lombardia Del. N.187/2023/PAR)**.

#### **Art. 4. Quota del 20% - Costituzione e accantonamento delle risorse finanziarie per l'innovazione, la formazione, la specializzazione e la copertura assicurativa obbligatoria del personale**

1. La quota del 20% di cui all'art. 1, c. 4, lett. b) è incrementata:
  - dalla quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 3, c. 5;
  - dalla quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente di cui all'art.18;
  - dalla quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'Ateneo.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ateneo, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, in conformità all'art.45 c. 6 e 7 del Codice; rientrano in questo ambito:
  - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
  - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
  - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ateneo:
  - per l'attività di formazione finalizzata all'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
  - per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
  - per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale ai sensi dell'art.43, allegato I.7 del d.lgs. 36/2023.
4. L'obbligo di destinazione della quota 20%, di cui ai commi 2 e 3, si applica alle procedure di affidamento di servizi e forniture in caso di nomina del direttore dell'esecuzione.
5. Per il personale che svolge le funzioni tecniche di cui all'art. 3 del presente Regolamento, l'Ateneo promuove, ai sensi dell'art.15, comma 7, del Codice, l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche e garantisce, altresì, la dotazione di adeguate strumentazioni professionali e di mezzi operativi informatici necessari.

6. La quota del 20% è trasferita dalle strutture ad uno specifico capitolo del Bilancio di Ateneo, con apposita variazione di bilancio, per le finalità di cui ai commi precedenti. I Responsabili titolari dei centri di responsabilità interessati, ai fini dell'utilizzo delle risorse accantonate per le finalità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, comunicano annualmente alle competenti strutture dell'Ateneo i rispettivi fabbisogni formativi del personale, nonché il fabbisogno di strumentazioni, beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.37 del Codice.

## **Art. 5. Composizione dei “gruppi di lavoro” per le singole procedure**

1. In conformità all'organizzazione dell'Ateneo, il Responsabile della struttura competente individua, per la specifica procedura di affidamento e con apposito provvedimento o disposizione di servizio, la struttura tecnico-amministrativa o gruppo di lavoro incaricata/o di svolgere le attività indicate nel precedente art. 3, inclusi i collaboratori e, destinataria/o dell'incentivo afferente alla medesima procedura.
2. Il provvedimento di costituzione del “gruppo di lavoro”, per ogni procedura di affidamento, deve indicare:
  - il lavoro da realizzare ovvero il servizio o la fornitura da acquisire;
  - il quadro economico dell'intervento (al netto dell'IVA) e l'importo delle risorse determinato secondo la graduazione di cui ai successivi articoli del presente Regolamento;
  - i nominativi dei componenti del “gruppo di lavoro” e l'assegnazione dei compiti, tenuto conto della qualifica rivestita, nonché della professionalità ed esperienza possedute dai componenti dello stesso “gruppo di lavoro”;
  - i termini entro i quali devono essere eseguite le attività tecniche - in base agli atti di programmazione dell'Ateneo, delle disposizioni di legge e dei vigenti regolamenti interni - anche tramite il rinvio alla documentazione della procedura di affidamento.
3. Il RUP, i soggetti incaricati ed i collaboratori facenti parte del “gruppo di lavoro” di cui al comma 1, assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti e delle attività assegnate.
4. Il RUP cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni. Il provvedimento di cui al comma 1 viene sottoscritto per accettazione integrale di quanto in esso stabilito da tutti i componenti.
5. Al fine di valorizzare la professionalità del personale dell'Ateneo, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili, in considerazione delle esigenze organizzative e di funzionamento di ogni ufficio, deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto dell'equilibrata distribuzione dei carichi di lavoro e delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di procedura di affidamento dalla vigente normativa. Inoltre, ai predetti fini, si tiene conto:
  - della necessità di integrazione tra diverse competenze professionali, anche in relazione alla tipologia dell'intervento da realizzare;
  - dell'attitudine ed esperienza eventualmente acquisite dal personale nonché dei risultati positivi conseguiti in altri analoghi incarichi;
  - dell'autonomia e del senso di responsabilità dimostrate nel portare a termine i compiti affidati;
  - della capacità di lavorare in gruppo e di collaborare con i colleghi al fine di uniformare atti e procedure;
  - della crescita professionale e capacità di aggiornamento;
  - della conoscenza e capacità di utilizzo delle strumentazioni ed applicazioni informatiche;
  - del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistenti.
6. In presenza di specifiche esigenze o per difficoltà connesse alla ridotta consistenza di personale (rispetto ai fabbisogni dell'Amministrazione) ovvero a particolari carichi di lavoro,

può essere inserito nel “gruppo di lavoro” anche il personale incardinato in altri uffici/settori dell’Ateneo, diversi dall’ufficio competente per materia, per le funzioni che fanno capo a settori/servizi diversi da quello cui è affidata la diretta responsabilità dell’attuazione dell’intervento.

7. Eventuali modifiche del personale individuato ai sensi del presente articolo possono essere apportate dal Responsabile della Struttura a cui è imputata la spesa prevista per il singolo lavoro, servizio e fornitura, con provvedimento motivato tenuto conto delle attività già svolte e d’intesa con il Responsabile di altra struttura se il personale coinvolto è afferente a struttura diversa.
8. Il personale incaricato può svolgere le prestazioni ricomprese nell’incarico anche fuori dall’orario di lavoro, tuttavia le ore eccedenti detto orario saranno retribuite a titolo di straordinario nella misura ed alle condizioni (causale) previste dal contratto collettivo solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti e nei limiti stabiliti.
9. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti condannati ai sensi dell’art. 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 o che versano in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 16 del Codice. Il dirigente competente è tenuto ad accertare l’insussistenza delle citate situazioni.
10. Le attività di cui all’Art. 3 non possono essere assegnate a personale docente e ricercatore.

## **Art. 6. Disciplina per l'incentivazione delle modifiche contrattuali**

1. Nel caso di varianti in corso d’opera, conformi all’art.120 del Codice, l’importo dell’incentivo alle funzioni tecniche, gravante sul singolo intervento, viene ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara, ad esclusione delle varianti in corso d’opera derivanti da errori progettuali.
2. Per la determinazione dell’incentivo alle funzioni tecniche conseguente a perizie di variante, ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo, le aliquote percentuali, indicate nelle tabelle di cui ai successivi artt.7 e 8, per la fase di “esecuzione” trovano applicazione sulla differenza tra l’importo originario e l’importo di perizia (al lordo del ribasso d’asta).

## **Art. 7. Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del “gruppo di lavoro” per le procedure di lavori**

1. I coefficienti di ripartizione dell’incentivo per attività tecniche relative ai lavori sono attribuiti ai diversi componenti del “gruppo di lavoro”, secondo le percentuali indicate nella tabella sottostante definite in relazione alle diverse fasi della procedura ed alle specifiche attività tecniche da svolgere.

<b>Fase della procedura</b>	<b>Attività tecnica</b>	<b>%</b>
Programmazione	Responsabile Unico del Progetto	1%
	Responsabile di fase	1%
	Programmazione della spesa e investimenti	1%
	Collaborazione all'attività del RUP (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	2%
Progettazione	Responsabile Unico del Progetto (4%) Responsabile di fase (8%) Coordinatore dei flussi informativi (1%)	13%
	Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	3%
	Redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica	8%
	Redazione del Progetto Esecutivo	4%
	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	1%
	Verifica del progetto ai fini della sua validazione	3%
	Collaborazione all'attività del RUP (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	3%

Affidamento	Responsabile Unico del Progetto (1%) Responsabile di fase (1%)	2%
	Predisposizione dei documenti di gara	6%
	Collaborazione all'attività del RUP (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	2%
Esecuzione	Responsabile Unico del Progetto (5%) Responsabile di fase (9%)	14%
	Collaborazione all'attività del RUP (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	3%
	Direzione lavori (22%) Coordinatore dei flussi informativi (1%)	23%
	Direttore/i operativo/i	2%
	Ispettore/i di cantiere	1%
	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	2%
	Collaudo tecnico amministrativo (se previsto) /Regolare Esecuzione	3%
	Collaudo Statico (ove necessario)	2%
		100%

- Le percentuali indicate nelle tabelle sono destinate ad incentivare i soggetti incaricati delle corrispondenti attività, nonché i rispettivi collaboratori individuati nell'ambito del "gruppo di lavoro".
- Nel caso in cui non vengano nominati collaboratori all'attività del RUP (responsabili di fase, Coordinatore dei flussi informativi, supporto al RUP o addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento) ovvero personale per le attività di predisposizione dei documenti di gara, le relative percentuali destinate all'incentivazione, ricorrendone i presupposti, sono assegnate al RUP.
- Nel caso in cui non vengano nominati assistenti al direttore dei lavori, le aliquote spettanti per direttore operativo o per ispettore di cantiere sono assegnate, ricorrendone i presupposti, al personale che espleta le funzioni di Direttore dei Lavori.
- Nel caso in cui non venga il collaudatore statico, l'aliquota spettante è assegnata, ricorrendone i presupposti, al personale che espleta le funzioni di Direttore dei Lavori.
- Qualora allo stesso dipendente siano assegnate più attività che, nell'elencazione di cui al precedente Art. 3 del presente Regolamento, sono separatamente considerate ai fini dell'incentivo, le relative quote percentuali di incentivazione si sommano e sono cumulativamente attribuite all'interessato.

## **Art. 8. Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del "gruppo di lavoro" per le procedure di servizi e forniture**

- I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono attribuiti ai diversi componenti del "gruppo di lavoro", secondo le percentuali indicate nella tabella sottostante definite in relazione alle diverse fasi della procedura ed alle specifiche attività da svolgere.

<b>Fase della procedura</b>	<b>Attività tecnica</b>	<b>Min</b>
Programmazione	Responsabile Unico del Progetto (2%) Responsabile di fase (3%)	5%
	Programmazione della spesa e investimenti	2%
	Collaborazione all'attività del RUP (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	3%
Progettazione	Responsabile Unico del Progetto (3%) Responsabile di fase (7%)	10%
	Redazione del progetto (unico livello) (relazione tecnica-illustrativa, calcolo della spesa per l'acquisizione del bene o del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, quadro economico, capitolato speciale descrittivo e prestazionale/tecnico, indicazione del CCNL da applicare e	7%

	quantificazione del costo della manodopera, indicazione criteri di qualificazione degli operatori economici e criteri di valutazione, schema di contratto e ad altri documenti connessi alla progettazione per lo specifico appalto).	
	Stesura dei documenti inerenti la sicurezza	1%
	Collaborazione all'attività del RUP (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	2%
Affidamento	Responsabile Unico del Progetto (3%) Responsabile di fase (7%)	10%
	Predisposizione dei documenti di gara	6%
	Collaborazione all'attività del RUP (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	4%
Esecuzione	Responsabile Unico del Progetto (3%) Responsabile di fase (7%)	10%
	Collaborazione all'attività del RUP (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	5%
	Direzione Esecuzione Contratto	25%
	Direttore/i operativo/i	5%
	Verifica di Conformità /Regolare Esecuzione	5%
		100%

2. Nel caso in cui non vengano nominati collaboratori all'attività del RUP (responsabili di fase, supporto al RUP o addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento) ovvero personale per le attività di predisposizione dei documenti di gara, le relative percentuali destinate all'incentivazione, ricorrendone i presupposti, sono assegnate al RUP.
3. Nel caso in cui non vengano nominati assistenti al direttore di esecuzione, le aliquote spettanti per direttore operativo sono assegnate, ricorrendone i presupposti, al dipendente che espleta le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto.
4. Qualora allo stesso dipendente siano assegnate più attività che, nell'elencazione di cui al precedente art. 3 del presente Regolamento, sono separatamente considerate ai fini dell'incentivo, le relative quote percentuali di incentivazione si sommano e sono cumulativamente attribuite all'interessato.

## Art. 9. Principi in materia di valutazione e accertamento dei risultati

1. L'incentivo è attribuito agli incaricati per le attività tecniche, secondo le percentuali indicate nelle tabelle di cui ai precedenti 7 e 8 del presente Regolamento. Ai fini dell'attribuzione, il dirigente/Responsabile competente tiene conto:
  - del rispetto dei tempi previsti nel provvedimento di cui al precedente art. 5 del presente Regolamento;
  - della completezza e della conformità delle attività svolte rispetto a quanto assegnato;
  - della competenza e professionalità dimostrate;
  - della collaborazione intercorsa tra i componenti del "gruppo di lavoro" al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività tecniche effettivamente svolte, anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura, ovvero in caso di revoca della procedura di affidamento per decisione dell'Amministrazione. **(v. Sentenza n. 10222 del 28 maggio 2020 della Corte di Cassazione - Sezione del Lavoro Civile)**. È comunque fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 15 del presente Regolamento.

## **Art. 10. Attività del personale dirigenziale**

1. Il personale con qualifica dirigenziale è compreso nell'ambito dei destinatari dell'incentivo di cui all'art. 45 del Codice, secondo le disposizioni del presente Regolamento.
2. Nel caso in cui il dirigente della struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" di cui al precedente art. 5, sia compreso fra i soggetti assegnatari di attività incentivabili, partecipa all'erogazione degli incentivi tenuto conto di quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.
3. L'accertamento e l'attestazione delle specifiche attività tecniche svolte dal dirigente di cui al secondo comma, ai fini della corresponsione dell'incentivo, sono effettuati dal Direttore Generale, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi.
4. La liquidazione del compenso al dirigente di cui al secondo comma, è effettuata dal dal Direttore Generale, secondo le modalità stabilite dal successivo art. 18, c. 3.

## **Art. 11. Attività articolate svolte da più soggetti**

1. Qualora un'attività sia svolta da più figure (es. RUP, responsabili, supporto e collaboratori vari), compete alla figura principale, responsabile per la specifica attività (RUP), accertare ed attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno, fermo restando quanto indicato successivamente per il personale dirigenziale.

## **Art. 12. Attività svolte in forma mista**

1. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dal personale dell'Ateneo, in quanto effettuate da tecnici esterni all'organico dell'Amministrazione, incrementano la quota di risorse per l'innovazione, la formazione, la specializzazione e la copertura assicurativa obbligatoria del personale di cui al precedente art. 4.

## **Art. 13. Centrale di Committenza**

1. Ai sensi dell'art. 45 c.8, qualora l'Amministrazione costituisca o si avvalga di una centrale di committenza può destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie per l'incentivo, di cui all'art. 45 comma 2 del Codice, o parte di esse, al personale di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al suddetto art. 45 comma 2. Le modalità di determinazione dell'entità dell'incentivo e della sua erogazione, nei limiti predetti, sono individuate nell'ambito dell'accordo o analogo atto che, ai sensi dell'art. 62 c. 9 del Codice, disciplina l'adesione dell'Amministrazione alla C.U.C., compatibilmente con quanto previsto dal presente Regolamento.

## **Art. 14. Rapporti con altre Pubbliche Amministrazioni.**

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità necessarie tra il personale in servizio, è possibile utilizzare, per le attività tecniche indicate all'art. 3 del presente regolamento, il personale di altre amministrazioni pubbliche, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate.
2. Nei casi e con le modalità previste dalla vigente normativa la remunerazione della prestazione svolta dal personale di altre Amministrazioni aggiudicatrici in favore dell'Università "G. d'Annunzio" è oggetto di apposita intesa, utilizzando l'incentivo come tramite di raffronto.
3. I compensi connessi alle attività svolte dal personale delle altre Amministrazioni sono trasferiti dall'Ateneo a favore dell'Amministrazione beneficiaria, nel rispetto del presente Regolamento, per essere corrisposti ai soggetti interessati.

## **Art. 15. Riduzione dell'incentivo in sede di accertamento dei risultati**

1. Il Responsabile della struttura competente/dirigente competente qualora, in sede di accertamento dei risultati di cui all'art. 9 del presente Regolamento, riscontri carenze rispetto al corretto svolgimento degli incarichi per funzioni tecniche, può applicare una detrazione alla liquidazione del relativo incentivo, tenuto conto degli esiti istruttori del contraddittorio di cui al successivo comma 7 del presente articolo. La detrazione è applicata, secondo le disposizioni di cui ai commi seguenti del presente articolo, nei casi di incremento ingiustificato dei tempi o dei costi previsti per le attività tecniche interessate.
2. In conformità alla previsione di cui all'art. 45 c. 3 del Codice, si applicheranno le percentuali di riduzione dell'incentivo indicate di seguito, nella misura comunque non superiore al 50% (cinquanta per cento) del compenso previsto per le attività tecniche interessate, qualora, nel corso delle procedure di appalto di lavori, servizi o forniture, si verificano gli incrementi di tempi o di costi di cui al precedente comma 1 del presente articolo, non giustificati in base alle disposizioni dello stesso Codice e, comunque, imputabili a responsabilità dei dipendenti incaricati delle stesse attività tecniche interessate.
3. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.
4. L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi imputabili ai dipendenti incaricati non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori che non comportano aumenti di spesa o la necessità di varianti progettuali.
5. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma precedente o con gravi errori imputabili al personale incaricato. Sono in ogni caso considerati gravi gli errori di progettazione che comportano la necessità di varianti in corso d'opera.
6. Nei casi di cui ai precedenti commi 4 e 5, fatta salva la valutazione in ordine alla eventuale ricorrenza di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Responsabile della struttura competente/Dirigente contesta per iscritto gli errori e i ritardi e valuta le giustificazioni addotte dal personale interessato, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.
7. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sulla singola opera o lavoro, servizio o fornitura per l'attività, nell'espletamento della quale si è verificato l'errore, è decurtato di una percentuale tra il 10% e il 50% in ragione della durata del ritardo e dell'impatto che l'errore ha avuto sulla procedura.
8. Nel caso di accertamento negativo, il personale responsabile del grave errore o del grave ritardo non percepisce le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato e gli importi portati in detrazione, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, incrementano la quota di risorse destinate all'acquisto di beni e tecnologie innovative nonché alla formazione, specializzazione e copertura assicurativa del personale.
9. In mancanza di specifiche previsioni sul rispetto dei tempi da osservare nella fase dell'esecuzione, laddove si verificano ritardi ingiustificati, il Responsabile/Dirigente competente sollecita per iscritto il RUP o il responsabile dell'esecuzione a porre in essere ogni azione necessaria, assegnando tempi congrui in base ai quali saranno valutate le eventuali riduzioni di incentivo ai sensi del precedente comma 2 del presente articolo.
10. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono considerati gli eventuali incrementi di costo e di tempo che si siano verificati in conformità alle norme del Codice.
11. Non costituiranno motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
  - a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 120 del Codice;
  - b) sospensioni e proroghe dei lavori, dovute a motivate ragioni di pubblico interesse o eventi straordinari e imprevisi indipendenti dalla volontà dell'Ateneo;
  - c) ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico soggetti a penale;
  - d) ritardi determinati da specifiche volontà deliberate dagli Organi di Ateneo.;

e) ritardi non dipendenti dall'operato del RUP, del progettista, della DL e dei coordinatori (esempio ritardi dovuti a pareri ed autorizzazioni di enti esterni).

## **Art. 16. Verifica e certificazione delle attività e liquidazione dell'incentivo**

1. Il diritto all'incentivo matura con la realizzazione di ciascuna delle attività tecniche, come indicate nelle tabelle di cui ai precedenti articoli 7 e 8 del presente Regolamento, ed è legittimamente erogato successivamente alla verifica effettuata dal Responsabile della struttura competente/dirigente competente, secondo i principi di valutazione indicati al precedente art. 9 del presente Regolamento.
2. La liquidazione dei compensi da erogare al personale interessato è effettuata dal Direttore Generale che, ai sensi dell'art. 45 c. 4 del vigente Codice, procede alla preliminare verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti per ciascun componente del "gruppo di lavoro", nell'ambito della fase in cui lo stesso è inserito. Il Direttore Generale, ai fini del predetto accertamento e della relativa attestazione, acquisisce dal RUP apposita relazione, in ordine al tipo di attività svolta, al corretto svolgimento dell'incarico assegnato, al rispetto dei costi e dei tempi previsti, all'eventuale sussistenza di motivi di applicazione di detrazioni di cui al precedente art. 15, all'entità del compenso maturato e all'eventuale proposta della misura di detrazioni e adotta apposito provvedimento con il quale dispone il pagamento delle quote di rispettiva spettanza. Il provvedimento contiene espresso riferimento agli esiti della summenzionata attività di controllo sull'esecuzione delle prestazioni.
3. In caso di accordi quadro, ove sia stata preventivamente effettuata la procedura di gara per l'acquisizione di lavori, servizi o forniture, ai fini della liquidazione dell'incentivo occorre procedere facendo riferimento al valore di ogni singolo contratto applicativo. In particolare, l'incentivo è individuato nel relativo quadro economico senza prendere a riferimento l'importo massimo dell'accordo quadro, ma solo quello dei lavori, servizi o forniture effettivamente ordinati.
4. L'erogazione delle quote di incentivo, per le quali è maturato il relativo diritto, ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, viene effettuata, secondo le seguenti modalità:
  - a) per le attività incentivate che vanno dalla programmazione all'affidamento si procederà all'erogazione del 100% (cento per cento) delle competenze maturate dal personale incaricato delle corrispondenti attività, di cui agli artt. 7 e 8 del presente Regolamento, a seguito della sottoscrizione del relativo contratto o di atto equivalente, ai sensi del vigente Codice dei Contratti Pubblici; qualora non si pervenga all'aggiudicazione, la liquidazione dell'incentivo avverrà successivamente alla comunicazione di gara deserta o revocata;
  - b) per le attività incentivate relative alla fase di esecuzione, si procederà all'erogazione del 100% (cento per cento) delle competenze maturate dal personale incaricato delle corrispondenti attività, di cui agli artt. 7 e 8 del presente Regolamento, in seguito all'emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione o della verifica di conformità;
5. Nel caso di lavori, servizi e forniture, la cui fase esecutiva sia superiore all'anno è possibile erogare gli acconti corrispondenti alle attività già effettuate dal personale dipendente e formalmente accertate, nel rispetto delle previsioni di cui al precedente art. 9, secondo le seguenti modalità:
  - a) metà dell'importo previsto è liquidato al raggiungimento del 50% dell'ammontare dei relativi stati di avanzamento;
  - b) il saldo è erogato in seguito all'emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione o di verifica di conformità.
6. Resta fermo quanto disposto all'art. 4 del presente Regolamento, pertanto l'incentivo complessivamente maturato dal dipendente interessato nel corso dell'anno di competenza, anche per attività tecniche svolte per conto di altre stazioni appaltanti, non può superare l'importo del corrispondente trattamento economico complessivo annuo lordo (comprensivo delle voci stipendiali e di ogni altra voce retributiva, fissa o variabile) percepito dallo stesso dipendente. Ai fini di cui al presente comma, nel calcolo del trattamento economico complessivo annuo non si tiene conto dell'importo spettante come incentivo alle funzioni

tecniche. Nel caso in cui l'Amministrazione adotti i metodi e strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15% (quindici per cento). L'incentivo eccedente il limite di cui al presente comma incrementa le risorse destinate all'acquisto di beni e tecnologie innovative nonché alla formazione, specializzazione e copertura assicurativa del personale.

7. In sede di liquidazione, il dipendente è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di non aver superato nel corso dell'anno il 100% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche di eventuali incentivi corrisposti da altre Amministrazioni. Per le finalità di cui allo stesso comma, la struttura competente per la gestione delle risorse umane provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre stazioni appaltanti ed ai relativi incentivi. Per le stesse finalità, la medesima struttura fornisce le informazioni necessarie alle stazioni appaltanti di appartenenza relativamente agli incarichi svolti dal personale dipendente dalle stesse.
8. Il controllo del limite di cui al comma precedente è effettuato a consuntivo l'anno successivo a quello di erogazione del compenso, dall'Area dell'Amministrazione generale competente per il pagamento del trattamento economico del personale; le quote eccedenti il limite sono recuperate mediante trattenuta sulla retribuzione e incrementano le risorse di cui all'art. 4 del presente Regolamento.
9. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti ad attività non svolte dai dipendenti potenziali destinatari dell'incentivo, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione o a personale dell'Amministrazione a cui non possono essere corrisposte ai sensi della normativa vigente, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano le risorse di cui al precedente art. 4 del presente Regolamento

## **Art. 17. Entrata in vigore e Disposizioni transitorie**

1. Ai sensi dell'art.83 (*"Emanazione ed entrata in vigore dei Regolamenti di Ateneo"*) comma 1 del Regolamento generale di Ateneo il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'emanazione del relativo decreto rettorale.
2. La presente disciplina regolamentare si applica alle procedure di affidamento/concessioni di lavori, servizi e forniture per le quali il bando, l'avviso o la lettera di invito è pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore della stessa.
3. La presente disciplina regolamentare si applica, altresì, alle procedure di affidamento/concessioni di lavori, servizi e forniture per le quali il bando, l'avviso o la lettera di invito sia stato pubblicato o trasmesso successivamente al 1° luglio 2023 (data di efficacia del Codice dei Contratti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36) a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie e comunicato all'Area bilancio al fine del relativo accantonamento in bilancio.
4. Per le procedure di affidamento/concessioni di lavori, servizi e forniture per le quali il bando, l'avviso o la lettera di invito sia stato pubblicato o trasmesso prima della data di efficacia del nuovo Codice dei Contratti (1° luglio 2023) gli incentivi per funzioni tecniche verranno riconosciuti e corrisposti secondo la disciplina previgente di cui al Regolamento approvato.

## **Art. 18. Clausola di aggiornamento dinamico**

1. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono sostituite da eventuali disposizioni legislative che operino modifiche specifiche agli istituti ivi regolati, salvo che, per il tenore delle modifiche, non sia necessario un adattamento normativo delle regole interne.

## **Art. 19. Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla disciplina prevista, si rinvia alla disciplina applicabile in materia.



## Sommario

Art. 1. Oggetto, finalità e oneri per le attività tecniche.....	1
Art. 2. Ambito oggettivo di applicazione ed esclusioni.....	1
Art. 3. Destinatari e attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure.....	3
Art. 4. Quota del 20% - Costituzione e accantonamento delle risorse finanziarie per l'innovazione, la formazione, la specializzazione e la copertura assicurativa obbligatoria del personale .....	4
Art. 5. Composizione dei “gruppi di lavoro” per le singole procedure.....	4
Art. 6. Disciplina per l'incentivazione delle modifiche contrattuali .....	5
Art. 7. Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del “gruppo di lavoro” per le procedure di lavori .....	6
Art. 8. Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del “gruppo di lavoro” per le procedure di servizi e forniture .....	7
Art. 9. Principi in materia di valutazione e accertamento dei risultati .....	8
Art. 10. Attività del personale dirigenziale .....	8
Art. 11. Attività articolate svolte da più soggetti.....	8
Art. 12. Attività svolte in forma mista .....	8
Art. 13. Centrale di Committenza.....	8
Art. 14. Rapporti con altre Pubbliche Amministrazioni. ....	9
Art. 15. Riduzione dell'incentivo in sede di accertamento dei risultati.....	9
Art. 16. Verifica e certificazione delle attività e liquidazione dell'incentivo.....	10
Art. 17. Entrata in vigore e Disposizioni transitorie .....	11
Art. 18. Clausola di aggiornamento dinamico .....	11
Art. 19. Disposizioni finali.....	11